

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2296-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

*(V. Stampato Camera n. 3594)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 28 maggio 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 maggio 2003*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo oggetto della ratifica tende a contrastare il fenomeno delle infrazioni doganali nell'interscambio fra l'Italia e la Slovacchia. In particolare, si tratta di assicurare le condizioni per una più agevole determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché per una corretta applicazione delle normative sulla contraffazione delle merci, dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale.

L'azione di contrasto alle violazioni doganali appare inoltre funzionale alla lotta al traffico degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. A tal riguardo, l'Accordo si inserisce nel quadro definito dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988 e dalla Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953.

L'Accordo si compone di un preambolo, ventuno articoli ed un allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.

Dopo aver compendiato nei primi due articoli le principali definizioni relative alla materia dell'Accordo ed al campo di applicazione dello stesso, il testo, agli articoli da 3 a 11, indica le modalità dello svolgimento concreto della mutua assistenza prevista dall'Accordo, ed in particolare lo scambio di notizie ed informazioni utili alla corretta applicazione delle regole in materia di legislazione doganale (articolo 3) e lo scambio di informazioni sulla regolarità e legittimità di operazioni *import-export* (articolo 4).

È inoltre contemplata la possibilità di consegne controllate dirette a identificare persone coinvolte nelle infrazioni doganali (articolo 9); infine è previsto lo scambio di co-

municazioni e informazioni utili alla determinazione esatta di dazi e diritti doganali. Nel disposto degli articoli 12 e 13 è contenuta la disciplina relativa all'uso delle informazioni e dei documenti ottenuti grazie all'applicazione dell'Accordo e alla protezione dei dati personali.

Nei tre articoli successivi sono poi previste le disposizioni relative alla notifica e alla consegna di tutti i documenti applicativi dell'Accordo, e sono indicati i requisiti formali e sostanziali per la redazione delle richieste di assistenza ed i casi in cui non sussiste tale obbligo.

I costi derivanti dall'attuazione dell'Accordo saranno sostenuti in proprio dalle due amministrazioni doganali (articolo 17), mentre per quanto riguarda l'esecuzione dello stesso si prevede l'istituzione di un comitato misto composto dai direttori generali delle amministrazioni doganali delle due Parti o da loro rappresentanti assistiti da esperti.

Infine, dopo aver definito all'articolo 19 l'ambito territoriale di applicazione, l'Accordo prevede, all'articolo 20, la sua durata illimitata, salvo denuncia di una delle due Parti.

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di quattro articoli, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, l'autorizzazione di spesa - per un importo di 16.230 euro annui - e la previsione relativa all'entrata in vigore immediata, in deroga agli ordinari criteri in tema di *vacatio legis*.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

24 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

2 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge,

premessi che dal dibattito è emerso che le funzioni di interpretariato e traduzione di cui all'articolo 17 dell'Accordo vengono svolte dai funzionari dell'Agenzia delle dogane che partecipano alle riunioni e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri;

considerato, tuttavia, che il medesimo articolo prevede anche l'eventualità che, ove tali attività non vengano svolte da funzionari dello Stato, gli oneri connessi siano posti a carico delle Amministrazioni doganali richiedenti;

per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo osservando l'opportunità di migliorare la corrispondenza tra le previsioni normative ed i contenuti della prescritta relazione tecnica, sia per quanto attiene ai profili di quantificazione che a quelli di copertura.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.230 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



